

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **59/1962** (ECLI:IT:COST:1962:59)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **PETROCELLI**

Camera di Consiglio del **05/06/1962**; Decisione del **07/06/1962**

Deposito del **14/06/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1556**

Atti decisi:

N. .59

ORDINANZA 7 GIUGNO 1962

Deposito in cancelleria: 14 giugno 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 158 del 23 giugno 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nel procedimento di esecuzione penale a carico di Menaguale Riccardo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione penale a carico di Baglio Gaetano, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1961 dal Tribunale di Pavia nell'incidente di esecuzione penale promosso da Longhini Mario, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le deduzioni di Menaguale Riccardo (proc. n. 112/61); Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione: Considerato che questa Corte, con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale;

che non sono stati adottati nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, proposte con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Borgo S. Lorenzo e ai Tribunali di Como e di Pavia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.